

Utilizzo dei crediti di imposta energia e gas I e II trimestre 2023 entro il 16 novembre

L'art. 7 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL "Proroghe Fisco") fissa al **16 novembre 2023** il termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.

Viene quindi confermato l'anticipo della scadenza rispetto a quella originaria del 31 dicembre 2023, con una piccola **modifica** rispetto alla data del 15 novembre che era stata inizialmente prevista nelle bozze del DL e annunciata con il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 27 settembre.

La nuova disposizione del DL 132/2023 interviene sui commi 7 e 8 dell'art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole "**31 dicembre 2023**" con "**16 novembre 2023**".

Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell'art. 4 del DL 34/2023.

Per effetto di tali modifiche, i crediti d'imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) devono quindi essere utilizzati al massimo entro il 16 novembre 2023.

Quanto alle modalità di fruizione, si ricorda che i suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il **modello F24**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro un termine preciso, originariamente fissato al 31 dicembre 2023 e ora anticipato al 16 novembre 2023.

Ai crediti in esame **non si applicano** i limiti annuali alla compensazione dei crediti di cui all'art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e all'art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro), nonché, come chiarito dalla recente risposta a interpello n. 439/2023, il divieto di compensazione in

presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro ex art. 31 del DL 78/2010.

Restano ferme le considerazioni riguardo il versamento degli **acconti** in scadenza a fine novembre: ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti, occorrerà presentare il modello F24 entro il 16 novembre 2023.

In alternativa all'utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere **ceduti**, solo **per intero**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati").

A tal fine occorre comunque presentare apposita **comunicazione** di cessione entro uno specifico termine (attualmente fissato al 18 dicembre, ma che sarà presumibilmente anticipato per tener conto della nuova scadenza).

Il **cessionario**, a seguito dell'accettazione della cessione e della comunicazione dell'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione mediante l'apposita piattaforma, può utilizzare i crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente, vale a dire in compensazione mediante il modello F24, e comunque sempre entro il medesimo termine, ora fissato al 16 novembre 2023.

In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d'imposta dà luogo a **rimborso** (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).

Annullamento dell'opzione di utilizzo per i cessionari

Sulla scelta della modalità di utilizzo dei crediti energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 potrebbe assumere particolare rilievo il provv. Agenzia delle Entrate 22 settembre 2023 n. 332687 (punto 2), che ha previsto per i cessionari la possibilità di **annullamento** dell'opzione per

l'utilizzo in **compensazione** tramite modello F24 dei crediti tracciabili – mediante apposita istanza dal 5 ottobre – con particolare riguardo ai crediti “edilizi”.

In tale provvedimento n. 332687/2023 vi è infatti un espresso **riferimento** anche al provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, relativo nello specifico ai crediti sui prodotti energetici.

Ove tale possibilità sia effettivamente applicabile anche ai bonus energia e gas, i **cessionari** dei crediti d'imposta tracciabili relativi al I e II trimestre 2023 potrebbero quindi annullare gli effetti delle opzioni per l'utilizzo in compensazione, con riattivazione della possibilità di cessione ove possibile.

(RP/am)

[7696_N.L.36_-](#)

[_Crediti_di_imposta_energia_elettrica_e_gas_I_e_II_trimestre_2023_-_Allegato.pdf](#)

[Download](#)